

Condizioni di Ordine ed Acquisto

I. Disposizioni generali

1. Ordine e conferma d'ordine

(1) Le condizioni di Ordine ed Acquisto che seguono si applicano agli ordini di OSRAM CONTINENTAL Italia S.r.l. (nel prosieguo denominata "OC") a meno di diversi e validi accordi in essere tra le Parti. Le Condizioni generali del Fornitore che si discostano dalle presenti saranno vincolanti per OC solo se coerenti con le condizioni di quest'ultima o i diversi e validi accordi in essere tra le Parti oppure se OC avrà confermato esplicitamente il proprio consenso in forma scritta.

(2) L'accettazione dell'ordine da parte del Fornitore deve essere confermata immediatamente, al più tardi entro 3 giorni dal ricevimento dell'ordine di OC, mediante restituzione di una copia debitamente firmata del modulo d'ordine, utilizzando lo stesso mezzo di trasmissione usato da OC per l'invio dell'ordine stesso. Scaduto tale periodo e non avendo ricevuto la conferma d'ordine, OC non sarà più vincolata dall'ordine stesso.

(3) Qualora la conferma d'ordine fosse diversa dall'ordine, OC sarà vincolata solo se avrà accettato le modifiche per iscritto. L'accettazione di beni, servizi o pagamenti non costituisce accettazione delle modifiche dell'ordine.

(4) Tutti gli accordi stipulati tra OC e il Fornitore al momento della conclusione del contratto devono essere redatti in forma scritta a pena di nullità. I dipendenti di OC non sono autorizzati a concludere accordi verbali.

2. Prezzi

(1) I prezzi indicati da OC e confermati dal Fornitore saranno ritenuti fissi. I costi per l'imballaggio sono compresi nei prezzi se non diversamente ed espressamente indicato nell'ordine.

(2) Qualsiasi aumento o riduzione del prezzo derivante da una modifica che interessa l'esecuzione delle prestazioni deve essere tempestivamente comunicato a OC ed è soggetto all'eventuale approvazione scritta di OC prima della spedizione delle merci o della fornitura del servizio.

3. Pagamento

(1) Salvo diverso accordo raggiunto separatamente, il termine di pagamento è di **90 giorni fine mese** a decorrere dalla data della fattura che indica il numero d'ordine di OC, e comunque dal ricevimento completo delle merci o dalla fornitura completa del servizio, se successivo rispetto alla data della fattura.

(2) Il pagamento effettuato da OC non comporta accettazione di inconformità o difetti dei beni forniti o dei servizi prestati rispetto a quanto concordato.

(3) OC sarà obbligata ad effettuare i pagamenti solo a favore del Fornitore. La cessione di un credito richiede la preventiva autorizzazione scritta di OC.

(4) OC non sarà vincolata ad effettuare alcun pagamento o onorare gli obblighi contratti con l'ordine, a seconda del caso, se vi è conflitto con le disposizioni di legge in materia di commercio nazionale o internazionale, embargo o altre sanzioni.

4. Ritardi nelle consegne o nei servizi

Il Fornitore è tenuto a informare tempestivamente OC in merito a qualsiasi impedimento o ritardo comportante uno slittamento della data convenuta per la consegna o per l'esecuzione o un prolungamento del periodo previsto per l'esecuzione stessa. Resta salva ogni ragione ed azione di OC senza limite alcuno per eventuali inadempimenti.

5. Segretezza / Protezione dei dati

(1) L'ordine e tutte le informazioni commerciali o tecniche ad esso associate, fornite da OC al Fornitore, sono riservate e non possono essere trasferite nemmeno parzialmente a terzi senza il preventivo consenso scritto di OC, a meno che ciò non sia strettamente necessario per la esecuzione del contratto. Resta salva ogni ragione ed azione di OC in caso di violazione di tale obbligo di segretezza.

(2) Nella misura in cui il Fornitore tratta dati personali nell'ambito dell'adempimento dei propri obblighi contrattuali, lo stesso obbligherà per iscritto tutti i propri dipendenti al rispetto della segretezza dei dati, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003.

6. Pubblicità

Nessun riferimento alle relazioni commerciali con OC potrà essere effettuato per fini pubblicitari senza il consenso scritto di OC.

7. Condotta del Fornitore

(1) Il Fornitore rispetterà tutte le disposizioni di legge e gli standard internazionali relativi al comportamento etico. In particolare il Fornitore dovrà rispettare la legge in materia antitrust e le disposizioni per la prevenzione della corruzione. L'offerta di doni a

favore di dipendenti OC costituirà una violazione degli obblighi contrattuali o precontrattuali.

All'interno della propria organizzazione il Fornitore è tenuto al rispetto dei diritti fondamentali dei propri dipendenti e a garantire la sicurezza sul luogo di lavoro. Il Fornitore rispetterà il divieto di ricorso al lavoro minorile in conformità alla Dichiarazione dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro.

(2) OC potrà recedere o risolvere il contratto se il Fornitore non adempierà ai propri obblighi previsti dal punto 1, salvo ogni altro diritto di recesso e risoluzione previsto dalla legge o dal contratto.

8. Diritto applicabile / luogo di adempimento / foro competente

(1) Si applica la Legge italiana. Non si applica la Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di merci datata 11 aprile 1980.

(2) Il luogo di adempimento corrisponde a quello di consegna o ricevimento indicato da OC.

(3) Il foro esclusivamente competente per tutte le controversie derivanti dal o in relazione al contratto stipulato con il Fornitore è quello di Milano.

9. Clausola di salvaguardia

Se singole disposizioni delle presenti condizioni di Ordine ed Acquisto non sono valide, ciò non pregiudica la validità delle restanti disposizioni. In luogo delle disposizioni non valide si applicano le disposizioni previste dalla legge.

II. Disposizioni particolari per i contratti in materia di consegna di merci

1. Consegna e spedizione

(1) In caso di trasporto aereo e marittimo, la consegna è effettuata "FOB (aero)porto di imbarco indicato da OC", mentre negli altri casi è eseguita "FCA dalla sede del Fornitore" (conformemente agli INCOTERMS 2010), salvo diverso accordo.

(2) Il termine per la consegna delle merci si ritiene rispettato se le merci sono ricevute presso il luogo previsto entro la data convenuta per la consegna.

(3) Le consegne per quantità di merce superiore a quella prevista dal contratto oppure le consegne anticipate necessitano del preventivo consenso di OC. Eventuali costi aggiuntivi saranno a carico del Fornitore.

(4) Se il prezzo concordato è "franco fabbrica" oppure "franco deposito del Fornitore" o nel caso in cui OC pagasse il trasporto, le spedizioni devono essere effettuate al prezzo più basso possibile.

Qualora OC avesse espressamente richiesto al Fornitore di utilizzare un particolare metodo di spedizione, un vettore o un particolare itinerario, il Fornitore dovrà assicurare che la spedizione concordata sia effettuata al costo più basso possibile.

(5) In caso di trasporto a carico di OC, il Fornitore dovrà assicurare che lo spedizioniere non includa una assicurazione per i danni al carico.

(6) I pacchi postali e le merci inviate via posta devono essere spediti senza addebito. In caso di prezzi concordati franco fabbrica, le spese postali anticipate devono essere incluse nel prezzo per le merci.

2. Garanzia

(1) Il Fornitore garantirà i beni e servizi contro i difetti in conformità alle leggi vigenti. Il periodo di garanzia per i difetti nei materiali o di fabbricazione o in relazione al titolo è di 36 mesi dalla consegna dei beni. Se un articolo utilizzato in una realizzazione in base al proprio uso standard causa la difettosità della stessa, il periodo di garanzia è di 5 anni dalla consegna dell'articolo.

(2) In caso di difetti che comportano il rifiuto dell'accettazione, nonché di difetti determinati al momento del trasferimento dei rischi o durante il periodo di garanzia, in base alla decisione di OC, il Fornitore deve porvi rimedio a proprie spese oppure deve inviare una fornitura sostitutiva che sia esente da difetti.

(3) Se il Fornitore non pone rimedio ai difetti oppure non fornisce una fornitura sostitutiva entro un adeguato termine fissato da OC, quest'ultima avrà facoltà di

- recedere dal contratto in tutto o in parte
- richiedere una riduzione del prezzo
- porre rimedio al difetto oppure effettuare direttamente una fornitura sostitutiva, oppure farvi porre rimedio da terzi e/o
- pretendere i danni per la violazione degli obblighi contrattuali.

Lo stesso vale se il Fornitore dichiara di non essere in grado di porre rimedio ai difetti o di effettuare una fornitura sostitutiva entro un adeguato intervallo di tempo. Non è necessario fissare un periodo di tolleranza prima di esercitare i predetti diritti se il Fornitore nega l'adempimento, oppure se l'adempimento supplementare non è accettabile per OC, oppure se sussistono circostanze particolari che giustificano l'immediato esercizio dei summenzionati diritti tenuti in considerazione gli interessi reciproci delle parti.

(4) Le denunce per i difetti sono ritenute effettuate in tempo utile se fatte entro due settimane dopo la consegna o la prestazione in relazione ai difetti che sono riscontrabili durante un controllo appropriato e realizzabile nell'operatività ordinaria; per quanto riguarda i difetti che si palesano successivamente, il predetto termine è di due settimane dalla data del loro riscontro, nel caso i difetti siano di tale natura da non divenire evidenti prima di determinati processi o fasi di utilizzazione.

(5) È fatta salva qualsiasi altra ragione od azione prevista dalla legge.

(6) I costi e i rischi per la restituzione dei beni difettosi sono a carico del Fornitore.

(7) Il Fornitore è obbligato ad indennizzare e manlevare OC da richieste per danni di terzi derivanti da lesioni personali e/o danni a proprietà e che sono causati da un difetto del bene originato nell'ambito della sfera di controllo e di organizzazione del Fornitore e per il quale il Fornitore è responsabile nei confronti di parti terze. In tale contesto il Fornitore è anche tenuto a rinfondere eventuali spese derivanti o in relazione a un ritiro del prodotto effettuato da OC. OC informerà il Fornitore in merito al contenuto e all'entità delle misure adottate per il ritiro del prodotto per quanto possibile e ragionevole, e gli darà l'opportunità di prendere posizione in merito al ritiro.

3. Normative sul controllo delle esportazioni e dei dati per il commercio estero

(1) Il Fornitore rispetterà tutte le regolamentazioni vigenti in tema di controllo delle esportazioni, dogane e commercio estero ("Legge per il commercio estero"). Il Fornitore fornirà a OC per iscritto, al più tardi due settimane dopo la ricezione dell'ordine, tutte le informazioni e i dati richiesti da OC al fine di rispettare la Legge per il commercio estero relativa all'esportazione, all'importazione e alla riesportazione. In particolare il Fornitore fornirà i seguenti:

- tutti i numeri di registro per le esportazioni, compreso il Numero di Classificazione per il Controllo dell'Esportazione (Export Control Classification Number – ECCN) come dal Registro per il Controllo del Commercio degli USA;
- il codice prodotto per le statistiche in conformità all'attuale classificazione delle merci per le statistiche sul commercio estero e il codice HS (Harmonized System);
- il paese di origine (origine non preferenziale) e, su richiesta di OC, le dichiarazioni del fornitore sull'origine preferenziale come previsto dal regolamento EC n. 1207/2001 (per i fornitori degli stati membri europei) o i certificati preferenziali (per i fornitori non appartenenti agli stati membri europei). Se le merci non presentano caratteristiche in relazione all'origine, l'annotazione "nessuna origine per le merci" deve essere inclusa nella conferma d'ordine e nella fattura di consegna. In tal caso OC si riserva il diritto di revocare l'ordine.

(2) Se il Fornitore è inadempiente in relazione ai propri obblighi di cui al punto 1, sarà tenuto a rimborsare ad OC qualsiasi spesa e danno subiti dalla stessa a tal riguardo, salvo il caso in cui il Fornitore non sia responsabile per tale violazione.

4. Normative per la prevenzione degli incidenti / Normative per la tutela dell'ambiente, ecc.

(1) I beni forniti, i servizi prestati così come i processi produttivi relativi ai beni forniti devono rispettare le disposizioni di legge, in particolare la legge italiana per la sicurezza sul lavoro (D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008), le leggi italiane sulle sostanze chimiche pericolose (D.Lgs. n. 52 del 3 febbraio 1997 e D.Lgs. n. 65 del 14 marzo 2003), altri standard rilevanti ed altre pratiche e procedure riconosciute. Deve essere inoltre rispettato quanto previsto dall'Index List Environment (Indice di sostenibilità ambientale) di OC. Devono anche essere rispettate le normative delle associazioni internazionali indicate nell'ordine. Lo stesso vale per le normative per la tutela dell'ambiente.

(1) Qualsiasi attrezzatura protettiva necessaria sarà fornita dal Fornitore e dovrà essere inclusa nel prezzo.

Condizioni di Ordine ed Acquisto

(2) Devono essere rispettate le normative che disciplinano il trasporto delle merci pericolose. Se l'ordine indica che le merci devono essere spedite per via marittima o aerea, il fornitore deve anche rispettare tutte le normative inerenti a tali tipi di trasporto per quanto riguarda l'imballaggio e l'etichettatura.

(3) In caso di ordini relativi a sostanze o a preparati per i quali sussiste una scheda per la sicurezza del materiale, il Fornitore deve fornire anche la predetta scheda a titolo gratuito, nel formato previsto dal regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Una copia della stessa deve essere inviata al dipartimento acquisti di OC.

5. Direttive RoHS e WEEE

Il Fornitore rispetterà tutti i requisiti di legge derivanti dalle direttive RoHS 2011/65/EU e WEEE 2012/19/EU, nonché le normative nazionali collegate alle stesse (ed in particolare il D.Lgs. n. 27 del 4 marzo 2014 ed il D.Lgs. n. 49 del 14 marzo 2014).

6. Disegni, campioni e strumenti

I disegni, i modelli, i campioni e/o le attrezzature resi disponibili al Fornitore da OC rimangono di proprietà di OC e saranno restituiti su richiesta presentata da quest'ultima in qualsiasi momento, e in ogni caso non oltre la data di completo adempimento del relativo contratto. Gli stessi saranno contrassegnati come proprietà di OC e potranno essere utilizzati solo per l'adempimento del contratto in essere tra il Fornitore ed OC. Il Fornitore ne preserverà la confidenzialità ed impedirà che siano copiati. La loro perdita deve essere segnalata a OC immediatamente. OC si riserva il diritto di richiedere il risarcimento dei danni.

7. Materiali forniti

(2) Tutti i materiali forniti da OC rimangono di proprietà di OC, che deve essere considerata il produttore dei beni realizzati utilizzando i materiali e che conserva o acquisisce automaticamente i diritti di proprietà sui beni prodotti mediante l'utilizzo di tali materiali. I materiali e gli oggetti saranno specificatamente contrassegnati come proprietà di OC e conservati per conto di OC in un luogo sicuro e assicurati contro rischi quali incendio e furto.

(3) I pallet e altri materiali per il trasporto forniti da OC rimangono di proprietà di quest'ultima e devono essere restituiti a OC. OC si riserva il diritto di richiedere una compensazione per eventuali materiali di trasporto non restituiti.

8. Diritti di proprietà industriale ed intellettuale

(1) Il Fornitore concede ad OC una licenza non esclusiva, irrevocabile e valida a livello mondiale in riferimento ai propri diritti di proprietà intellettuale e/o industriale e/o ad ogni altro diritto necessario per il possesso, la distribuzione e l'utilizzo delle merci fornite e dei prodotti risultanti dalle stesse.

(2) Il Fornitore deve fornire i beni liberi da diritti di proprietà intellettuale e/o di proprietà industriale o da qualsiasi altro diritto di terze parti. In caso di violazione di diritti di proprietà intellettuale e/o di proprietà industriale di terzi da parte delle merci fornite o del loro utilizzo, il Fornitore dovrà fare tutto il possibile per garantire ad OC un diritto illimitato di utilizzo.

(3) Il Fornitore è obbligato ad indennizzare e manlevare OC da qualsiasi rivendicazione di terzi presentata sulla base della violazione di cui al punto 2, e a rimborsare adeguatamente OC per tutte le ragionevoli spese sostenute in relazione alla rivendicazione. OC non accoglierà alcuna pretesa senza l'approvazione del Fornitore e non stipulerà alcun accordo conciliativo, salvo il caso in cui il Fornitore si rifiuti di dare l'approvazione in maniera arbitraria.

(4) Se il Fornitore ritiene ingiustificata la rivendicazione del terzo, deve svolgere a proprie spese la difesa contro tali rivendicazioni, se così richiesto da OC. Se il Fornitore assume la difesa contro le asserite rivendicazioni per conto di OC, è tenuto a tutelare sempre gli interessi commerciali di OC e a informarla circa qualsiasi passo significativo. Il Fornitore non è autorizzato a stipulare un accordo che influisca sui diritti e sugli interessi di OC senza l'espressa autorizzazione scritta di OC, a condizione che OC non rifiuti la propria approvazione in maniera arbitraria.

(5) Gli obblighi di cui al punto 3 e 4 non sussistono se il Fornitore può dimostrare di non essere responsabile della violazione dei suddetti diritti.

(6) Sono fatte salve ulteriori rivendicazioni previste dalla legge a seguito di un difetto del titolo sulle merci fornite a OC.

III. Disposizioni speciali per i contratti di servizio e di lavoro

1. Prestazione e obbligo di informazione

(1) Per fornire i servizi dovuti, ivi comprese le prestazioni di lavoro, il Fornitore deve impiegare personale esperto e competente. Il Fornitore è tenuto a garantire che siano sussistenti i permessi di lavoro che potrebbero essere richiesti.

(2) I servizi devono essere forniti conformemente all'attuale stato dell'arte.

(3) Il Fornitore può decidere sulla distribuzione delle ore di lavoro.

(4) Il Fornitore informerà OC sullo stato ed il progresso dei servizi che sono svolti per conto di OC.

2. Subappaltatori

(5) L'impiego di subappaltatori da parte del Fornitore è consentito solo con la espressa autorizzazione scritta di OC.

3. Modifiche alla prestazione

OC è autorizzata a richiedere delle modifiche nell'ambito dei servizi, salvo il caso in cui ciò sia inaccettabile da parte del Fornitore. Se la modifica comporta dei costi aggiuntivi come previsto dalla sez. 1.2 punto 2 il Fornitore deve immediatamente informare OC a tal riguardo, prima che tali modifiche siano effettuate.

4. Obbligo di collaborazione

(1) Qualora siano necessarie informazioni e/o documentazione da parte di OC ai fini del servizio, OC metterà tali dati e documenti a disposizione del Fornitore in tempo utile prima della prestazione del servizio.

(2) Nel caso in cui i servizi debbano essere forniti presso gli uffici di OC oppure presso i locali di OC, quest'ultima garantirà al Fornitore il necessario accesso.

5. Accettazione della prestazione

(1) I risultati dei servizi sono soggetti a un controllo per l'accettazione dopo la fornitura effettuata dal Fornitore. Alla conclusione del controllo per l'accettazione, OC dichiarerà la propria accettazione dei risultati se essi sono esenti da difetti.

(2) Nel caso in cui i servizi erogati dal Fornitore siano difettosi, il Fornitore, in base alla decisione di OC, eliminerà tali difetti entro un adeguato periodo di tempo e a proprie spese oppure erogherà di nuovo tali servizi esenti da difetti. Se il Fornitore non elimina i difetti o non eroga servizi esenti da difetti entro un ragionevole determinato periodo di tempo, OC può recedere dal contratto oppure ridurre il prezzo in misura adeguata, oppure eliminare il difetto o farlo eliminare da terzi a spese del Fornitore e richiedere i danni. Non è necessario fissare un periodo di tolleranza prima di esercitare i summenzionati diritti se il Fornitore nega l'adempimento, se l'adempimento supplementare è inaccettabile per OC, oppure se sussistono circostanze particolari che giustificano l'immediato esercizio dei summenzionati diritti tenuti in considerazione gli interessi reciproci delle parti.

6. Diritti sui risultati

(1) I risultati dei servizi (nel prosieguo denominati "risultati") diventano di proprietà di OC al loro completamento e nel loro rispettivo stato di lavorazione. Il Fornitore conserverà opportunamente i risultati per conto di OC finché essi non siano fisicamente trasferiti ad OC. Nel caso in cui per ragioni legali OC non possa diventare il titolare unico di tutti i diritti sui risultati, al loro completamento ad OC sarà garantito il diritto esclusivo, trasferibile, cedibile in sub-licenza, valido a livello mondiale, illimitato di utilizzare i risultati o di farli utilizzare parzialmente o totalmente da terzi in tutti i tipi di impiego conosciuti e sconosciuti, di copiarli, di modificarli e divulgarli, di pubblicarli o usarli, sia in forma modificata che non.

(2) Qualora durante la fornitura del servizio venissero create invenzioni, idee / proposte proteggibili a norma di legge, il Fornitore è tenuto a informare per iscritto e immediatamente OC a tal riguardo. In tal caso, OC, a propria sola discrezione, potrà richiedere brevetti o altro tipo di protezione prevista dalla legge in qualsiasi Paese a proprio nome secondo quanto riterrà più opportuno, e mantenere o abbandonare tali diritti in ogni momento. Se richiesto, il contraente fornirà gratuitamente ragionevole assistenza a OC in relazione al deposito di brevetti o ad altri diritti previsti dalla legge su tali invenzioni, o idee / proposte tutelabili, in particolare darà prontamente tutte le informazioni necessarie a tal fine e adotterà tutte le ragionevoli misure richieste; il Fornitore eviterà ogni azione che potrebbe ostacolare la presentazione della domanda per tali diritti e l'efficiente sfruttamento degli stessi da parte di OC. In particolare, al Fornitore è fatto espressamente divieto di presentare domanda per qualsiasi di tale diritto a proprio nome o a nome di terzi e di fornire assistenza, per via diretta o indiretta, a parti terze a detto fine. I diritti di proprietà industriale ed intellettuale derivanti da ognuna delle dette registrazioni appar-

terranno a OC. In caso di invenzioni e migliori tecniche, si applicano le disposizioni del Codice della Proprietà Industriale (D.Lgs. n. 30 del 10 febbraio 2005) in materia di invenzioni dei dipendenti.

(3) Salvo quanto altrimenti convenuto in specifici casi singoli, il Fornitore rinuncia al diritto di essere menzionato in qualità di autore in relazione ai risultati ottenuti.

(4) Il Fornitore è tenuto ad assicurare che le invenzioni, idee / proposte create nel corso della fornitura dei servizi siano trasferite a OC senza costi aggiuntivi per OC, ad esempio mediante accordi con le persone che partecipano all'implementazione dei risultati.

(5) In relazione ai propri dipendenti, collaboratori o parti terze che partecipano alla fornitura dei servizi di cui alla sez. III 2, il Fornitore garantirà tramite accordi scritti con gli stessi dipendenti, collaboratori o parti terze che i diritti di cui alla sez. III 6 punto 1 e 2 sono riservati a OC in misura esclusiva e totale e non subiranno conseguenze dalla risoluzione dei contratti in corso tra il Fornitore e le parti terze. In caso contrario, il Fornitore indennizzerà OC per tutti i danni e le spese sostenute a tal proposito, compresi i costi per una adeguata difesa legale, e manleverà e rimborserà OC da e per qualsiasi rivendicazione di terzi, salvo il caso in cui il Fornitore non sia responsabile a tal riguardo.

(6) Il conferimento dei summenzionati diritti è compreso nella remunerazione concordata contrattualmente.

7. Responsabilità

In caso di violazione degli obblighi contrattuali di qualsiasi natura, il Fornitore è pienamente responsabile come da disposizioni di legge.